



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Approvazione schema di accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio per il trattamento di una quota di Rifiuti Urbani Indifferenziati (EER 200301) prodotti dal Comune di Anzio (Roma).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma, contratti di programma e protocolli d'intesa, secondo principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, secondo un principio di sussidiarietà, ha ritenuto di dover supportare da anni, su richiesta della Regione Lazio e del Comune di Roma, le situazioni di criticità esistenti nella gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale;

VISTA la **nota prot.n. 654688 del 28/07/2021** della Regione Lazio - Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, acquisita agli atti della Regione in pari data con prot.n. 315968/21, con allegata la **nota prot.n. 654164 del 28/07/2021** del Comune di Anzio (Roma), agli atti del SGRB, di "richiesta di sottoscrizione di un Accordo Interregionale tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01) in impianto situato nella Regione Abruzzo - Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00020 del 15 luglio 2021" **per un periodo di 15 giorni ed un totale complessivo di 450 t;**

RITENUTO che la richiesta avanzata, ai sensi dell'art. 182, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dalla Regione Lazio, si possa accogliere per un quantitativo complessivo di trattamento di **450 ton** di RUI prodotti dal Comune di Anzio (Roma), per un periodo di 15 giorni, presso un impianto situato nella Regione Abruzzo;

EVIDENZIATO che l'accoglimento dell'istanza comporta, comunque, un sacrificio non indifferente per i cittadini dell'Abruzzo e che, considerate le motivazioni della richiesta, **la disponibilità è limitata a garantire le sole operazioni di trattamento dei RUI, con l'obbligo che le operazioni di smaltimento (e/o di recupero) dei residui di lavorazione siano effettuate in siti autorizzati extra-regionali, nonché secondo alcune condizioni tariffarie (Eu/ton), da ultimo come definite con la DGR n. 554/2019 e comunque in relazione all'intero quantitativo ammissibile non superiore a di 450 ton per 15 giorni;**

EVIDENZIATO lo sforzo pluriennale, economico ed operativo, compiuto dalla Regione Abruzzo per il raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalle norme vigenti di settore e dalla programmazione regionale (PRGR), in materia di riduzione della produzione dei rifiuti urbani, raccolta differenziata/riciclo dei rifiuti urbani, di *revamping* e specializzazione degli impianti di trattamento/recupero dei rifiuti urbani, nonché per la riduzione graduale (kg/ab/a) di rifiuti urbani residui da conferire in discarica;

RITENUTO di confermare le condizioni degli AdP vigenti, riguardanti in particolar modo:

- gli aspetti economico-tariffari (DGR n.554/2019 e DGR 864/2019), in ragione della necessità di introdurre una compensazione ambientale nei confronti della Regione e dei Comuni interessati;
- **l'obbligo del conferimento dei rifiuti che residuano dalle operazioni di trattamento, in discariche per rifiuti non pericolosi extra-regionali (e/o impianti di recupero);**

RITENUTO di confermare la previsione che nell'ambito delle tariffe di conferimento dei RUI agli impianti TMB, applicate dalle Società titolari/gestori, oltre agli oneri dovuti alle aziende come previsto dalla DGR n. 1034/2018 (ovvero **7,15 Eu/t** di cui **5,00 Eu/t** da versare alla Regione Abruzzo e **2,15 Eu/t** da versare ai Comuni sedi di impianti), sia ricompresa altresì la quota tariffaria maggiorata, di cui alla **DGR n. 554/2019**, pari a **+ 2,85 Eu/t** per un totale pari a **10,00 Eu/t**, a titolo di compensazione ambientale (di cui **7,70 Eu/t** da riconoscere alla Regione e **2,30 Eu/ton** da riconoscere ai Comuni interessati), risorse economiche da destinare obbligatoriamente ad attività ed interventi finalizzati alla riduzione, riuso, preparazione al riutilizzo, riciclo, rimozione di rifiuti abbandonati/depositati in modo incontrollato e messa in sicurezza/bonifica dei siti interessati, attività di sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'economia circolare. Nella tabella seguente si illustra il quadro tariffario:

Tab. 1 - Quadro tariffario rifiuti urbani indifferenziati (RUI) - AdP Lazio/Abruzzo 2021 – Comune di Anzio (Roma)

Tariffe di riferimento	Totale tariffa Eu/t	Quota di spettanza della Regione Abruzzo Eu/t	Quota di spettanza dei Comuni sedi di impianto Eu/t	Quantitativi RUI t
Tariffe applicate (ex DGR n. 1034/2018, ex DGR n. 554/2019 e DGR 864/2019)	10,00	7,70	2,30	450

Fonte: Regione Abruzzo – SGRB

VISTA la DGR n. 385 del 02.07.2019 avente per oggetto: "DGR n. 347 del 18.06.2019, recante "Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione - Modifiche ed integrazioni" e s.m.i.;

VISTA la **DGR n. 395 del 08/07/2019** avente per oggetto: "Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Variazione n. 8-2019 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate", con la quale a seguito di specifica richiesta del SGRB, è stata effettuata una apposita variazione di bilancio regionale e sono stati istituiti i seguenti capitoli:

- entrata: **11699** recante: "Quota tariffaria a titolo compensazione ambientale dgr1034/2018 – trattamento rifiuti AMA - Roma";
- spesa: **292219** recante: "Attività ed interventi di carattere ambientale DGR 1034/2018 e s.m.i.";

sui quali procedere con i relativi accertamenti, delle somme versate da parte dei soggetti interessati nei confronti della Regione, sul CC/bancario **IBAN** [REDACTED] con la seguente causale: "**Tributo speciale RU - DGR 1034/2018 e s.m.i. - Rifiuti Comune di Anzio (Roma)**";

RITENUTO opportuno, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, di limitare il conferimento dei rifiuti di cui trattasi per un periodo di 15 giorni per il solo trattamento, salvo proroga tecnica motivata, con la condizione che i residui di lavorazione dei RUI (EER 191212 – 190503) **avviati ad operazioni di smaltimento**, siano conferiti in siti di discariche extra-regionali;

RIBADITO che la richiesta della Regione Lazio è finalizzata alla concessione di autorizzazione per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01) del Comune di Anzio (Roma) in impianto situato nella Regione Abruzzo per un periodo di 15 giorni e per un totale complessivo di 450 t al solo fine di scongiurare il rischio per la salute collettiva e l'igiene pubblica, soprattutto in tale periodo estivo in cui i rifiuti urbani sono in aumento per i flussi turistici;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, ha espresso la propria disponibilità all'accordo Interregionale Regione Abruzzo/Regione Lazio per il trattamento dei rifiuti di cui trattasi di cui alla nota prot. n. 0319824/21 del 30/07/2021;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, intende confermare le sue politiche ambientali in materia di gestione dei rifiuti basate su principi di leale collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati, previa verifica della compatibilità e sostenibilità delle attività previste e che, sentito il SGRB, ritiene di aderire alla richiesta della Regione

Lazio per conto del Comune di Anzio, al fine di poter lenire le attuali situazioni di criticità gestionali dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune;

RITENUTI sussistenti le ragioni di interesse pubblico ed urgenza all'autorizzazione al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301), **per le sole operazioni di trattamento**, presso un impianto TMB ubicato nella Regione Abruzzo, a condizione che i residui di lavorazione degli stessi non siano conferiti in siti di discariche per rifiuti non pericolosi ubicati nella Regione Abruzzo, demandando comunque al gestore, d'intesa con il Comune interessato, l'organizzazione delle connesse attività operative;

CONSIDERATO che il Servizio competente della Regione Abruzzo, comunicherà successivamente, con apposita nota inviata all'azienda interessata, le modalità di versamento (es. *capitolo di bilancio 2020, tempistiche, etc.*) delle quote tariffarie, d'intesa con i servizi regionali competenti;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013 avente per oggetto: "*Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti*" (G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190);

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCE n. L370/44 del 30.12.2014*), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., in particolare:

- la Parte Seconda come modificata dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128 "*Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152*" (cd. "*Correttivo Aria-VIA-IPPC*", che ha abrogato il D.lgs. 18.02.2005, n. 59 "*Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*";
- la Parte Quarta in materia di: "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*", come modificata dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*";

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*", Parte IV "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" ed in particolare:

- l'art. 182, comma 3 che sancisce il divieto di "*smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano*";
- l'art. 182-bis che dispone che "*Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.*";
- l'art. 196 "*Competenze delle Regioni*";
- l'art. 199 "*Piani regionali*";
- l'art. 206 "*Accordi, contratti di programma, incentivi*";

VISTA la legge 28.12.2015, n. 221 avente per oggetto: "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*",

VISTO il D.lgs. 13.01.03, n. 36 "*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 7, che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento e per quanto applicabile e riferibile al presente atto;

VISTO il D.M. 27 settembre 2010 recante: "*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005*"; relativo all'ammissibilità del conferimento di rifiuti in discariche classificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/03 e s.m.i. per "*rifiuti non pericolosi*", per quanto applicabile e riferibile al presente atto;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, in particolare:

- l'art. 4 *“Competenze della Regione”*;
- l'art. 9 *“Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti”*;
- l'art. 28 *“Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa”*;

VISTA la **DCR n. 110/8 del 02.07.2018**, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti, ai sensi del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”*, con la quale si è provveduto a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/Ce del 19 novembre 2008;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 *“Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”*, che ha delineato la nuova *governance* del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd. “AGIR”) e nelle more della piena operatività tecnico-amministrativa dell'AGIR, insediatasi il 31/05/2018;

VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 *“Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”* e s.m.i., pubblicata sul BURAT n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l'applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di trattamento/smaltimento/recupero, autorizzati ed in esercizio;

VISTA la L.R. 20.10.2015, n. 32 avente per oggetto: *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014”*, in particolare l'art. 3 *“Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione”*, comma 1, lett. s) che prevede le funzioni in materia di tutela ambientale trasferite alla Regione Abruzzo ed in particolare, per quanto riguarda la gestione dei dati sui rifiuti, prevede una conseguente riorganizzazione delle competenze degli Enti interessati e delle modalità di gestione dei dati sui rifiuti e sugli impianti, come delineati dalla DGR n. 474 del 26/04/2008 e dalla DGR n. 778 dell'11/10/2010;

VISTA la DGR n. 144 del 04.03.2016 avente per oggetto: *“L.R. 20/10/2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014 ... omissis .. Recepimento ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2016 del 1° accordo bilaterale Regione - Province ... omissis .. ex art. 1 comma 2 dell'Accordo siglato dall'Osservatorio Regionale in data 21/10/2015”*;

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13.09.2010 avente per oggetto: *“L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”*;

RITENUTO di demandare ad ARTA Abruzzo il compito di effettuare eventuali attività di controllo connesse ai conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati all'impianto individuato;

RITENUTO di incaricare il Dipartimento Territorio - Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, per l'attuazione delle disposizioni connesse al presente atto, anche attraverso l'adozione di specifici provvedimenti dirigenziali, per quanto di competenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Territorio - Ambiente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Territorio - Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

UDITA la relazione del Componente la Giunta competente al settore “Rifiuti”;

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;

VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;

6. di **RICHIEDERE** alla Regione Lazio di comunicare alla Regione Abruzzo e alle Agenzie di Protezione dell'Ambiente regionali l'impianto TMB che tratterà i rifiuti indifferenziati codice EER 20.03.01 provenienti dal Comune di Anzio;
7. di **DEMANDARE** ad ARTA Abruzzo il compito di effettuare eventuali attività di controllo connesse ai conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati all'impianto individuato;
8. di **INCARICARE** il Dipartimento Territorio - Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, per l'attuazione delle disposizioni connesse al presente atto, anche attraverso l'adozione di specifici provvedimenti dirigenziali, ove necessari e per quanto di competenza;
9. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo e Rifiuti - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, al Comune di Anzio (Roma), all'ARTA Abruzzo, per i successivi adempimenti di competenza;
10. di **DISPORRE** la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

.....

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: GESTIONE RISORSE, ECONOMIA CIRCOLARE, MONITORAGGI

Il Dirigente del Servizio
ing. Salvatore Corroppolo

Il Direttore Regionale
arch Pierpaolo Pescara

L'Assessore competente
arch. Nicola Campitelli

(firma)

(firma)

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

